



CORTE FEDERALE DI APPELLO

DECISIONE

Procedimento n. 02/2021

Reclamo avverso la Decisione n. 04/2021 emessa dal Tribunale Federale

La Corte Federale di Appello composta da:

Prof. Avv. Andrea Panzarola

Presidente

Prof. Avv. Alberto Gambino

Componente e Relatore

Avv. Alessandro Gloia

Componente

In esito alla riunione in Camera di Consiglio tenutasi in data 29 luglio 2021, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento di appello n. 02/CFA-FICK/2021, avviato a seguito dei Reclami - ex art. 53 Reg. Giustizia FICK - presentati nei termini stabiliti rispettivamente dalla Procura Federale e dal Signor Stefano Lami tramite il suo difensore Avv. Carlo Valle, avverso la Decisione del Tribunale Federale n. 04/2021, depositata in data 28 giugno 2021

RITENUTO IN FATTO

1. Con atti di deferimento del 30 marzo 2021 e del 22 maggio 2021, la Procura Federale ha esercitato l'azione disciplinare, rispettivamente, nei confronti del sig. Stefano Lami e del sig. Francesco Lami. La Procura li ha ritenuti responsabili, avviando due distinti procedimenti, della violazione dell'art. 3, lett. a) RGF, in riferimento agli artt. 1, comma 2 e 2, comma 2, RGF (Proc. n. 5/2021) e della violazione dell'art. 7, ult. parte, RGF, in riferimento all'art. 11 del Codice di comportamento sportivo del Coni (Proc. n. 6/2021); fattispecie alla quale ha aggiunto, nel corso dell'udienza di discussione avanti al Tribunale Federale, la violazione di cui all'art. 12 Codice di comportamento sportivo del Coni per omessa segnalazione di provvedimenti giudiziari rilevanti.
- ~~2. Gli oggetti dei deferimenti si pongono in relazione a comportamenti di estrema gravità - attenendo ad atti sessuali con minorenni affidata per le ragioni di cui all'art. 609 *quater*, comma 1, n. 2, c.p. - accertati dalla Sentenza del Tribunale Penale di Grosseto del 26 febbraio 2020 (depositata in data 7 maggio 2020) che ha condannato il sig. Francesco Lami alla pena della detenzione per anni cinque e varie misure interdittive, tra cui, in particolare, l'interdizione in perpetuo "da ogni ufficio e servizio in Istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori".~~
3. Al giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale Federale hanno preso parte, personalmente e a mezzo dei loro difensori, i soggetti nei cui confronti è stata esercitata l'azione disciplinare nonché la Procura Federale,



la quale ha precisato le motivazioni delle incolpazioni. A queste i difensori dei sig.ri Lami hanno opposto la prescrizione dell'azione disciplinare ex art. 60, lett. d), RGF con riferimento alle violazioni dell'art. 3, lett. a) Regolamento, in riferimento agli artt. 1, comma 2 e 2, comma 2, RGF, e la Insussistenza dell'infrazione, stante la conoscenza del procedimento penale in capo agli enti di appartenenza degli incolpati, con riferimento agli artt. 11 e 12 del Codice di comportamento sportivo del Coni.

4. Con la decisione oggetto del presente reclamo (n. 4/2021, depositata il 28 giugno 2021) il Tribunale Federale ha condannato "i Sigg.ri Francesco e Stefano Lami alla sospensione da qualsivoglia attività e/o funzione in ambito federale, per un periodo di anni 2 (due)" a decorrere dalla data della decisione, ex art. 5 lett. d), RGF.
5. Avverso la decisione del Tribunale Federale hanno proposto impugnazione in appello sia la Procura federale, sia il sig. Stefano Lami, a mezzo del difensore avv. Carlo Valle, mentre non ha presentato ricorso il sig. Francesco Lami.

Le censure della Procura avverso la sentenza del Tribunale Federale si concentrano essenzialmente sull'erronea interpretazione dell'art. 60, Regolamento giustizia Fick. A detta della Procura Federale, Infatti, il termine *a quo* per l'esercizio dell'azione disciplinare, nel caso di specie, è da computarsi dalla notizia del procedimento penale da parte della Federazione, avvenuto il 1 ottobre 2020.

Di talché si chiede che questo organo giudicante riformi "la sentenza emessa a carico dei fratelli Francesco Lami e Stefano Lami, stabilendo che l'azione disciplinare [...] non risulta oggetto di prescrizione e pertanto che i due incolpati vengano dichiarati responsabili anche per il primo capo di incolpazione e agli stessi venga erogata la sospensione a vita o comunque in subordine l'applicazione di una sanzione di minor rigore".

6. Nel reclamo del sig. Stefano Lami si chiede, con riferimento alla condanna alla sospensione biennale da attività e funzioni in ambito federale, che questo organo giudicante voglia: in via principale, "dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per il mancato rispetto dei termini in ordine all'emissione del dispositivo e deposito della motivazione"; in via subordinata, "a) dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. in relazione alla contestazione ex art. 12 Codice di Comportamento Sportivo CONI; b) dichiarare prescritta l'azione disciplinare ex art. 60, lett. D) RGF in relazione alla contestazione ex art. 12 Codice di Comportamento Sportivo CONI; c) dichiarare l'assoluzione di Stefano Lami in ordine alla Contestazione art. 7 Reg. Giust. Fick in relazione art. 11 Codice di Comportamento Sportivo CONI; d) disporre la rideterminazione della sanzione inflitta".
7. Il Presidente della Corte Federale di Appello ha fissato l'udienza di trattazione e discussione per il giorno 29 luglio 2021 (ore 10.00). I reclami e il provvedimento di fissazione d'udienza sono stati comunicati, a cura della Segreteria, alle parti. Il Presidente ha designato quale relatore il prof. avv. Alberto Gambino. In vista della udienza il reclamante Stefano Lami ha depositato memoria difensiva del 28 luglio 2021 con riferimento al reclamo della Procura, sostenendone l'infondatezza e chiedendone, conseguentemente, il rigetto.
8. Nella udienza del 29 luglio 2021 si sono collegati telematicamente e quindi erano presenti (come da verbale di udienza) la Procura Federale con il Procuratore Avv. Francesco Maresca ed il Sostituto Procuratore Avv.



Raffaella Vignotto, il Sig. Stefano Lami ed il suo difensore Avv. Carlo Valle, il Sig. Francesco Lami ed il suo difensore Avv. Patrizia Fabiani, che hanno esposto oralmente le ragioni di ciascuno.
La Corte si è riservata di decidere nella camera di consiglio del 29 luglio 2021.

CONSIDERATO IN DIRITTO

9. Con la decisione reclamata il Tribunale Federale ha condannato sig.ri Francesco e Stefano Lami "alla sospensione da qualsivoglia attività e/o funzione in ambito federale, per un periodo di anni 2 (due) [...] ex art. 5, lett. d), RGF" per non avere mai comunicato formalmente alla FICK l'esistenza del procedimento penale e i relativi provvedimenti giudiziari emessi nei loro confronti. Non ha invece accolto il capo di incolpazione principale per i fatti che hanno condotto alla sentenza penale del Tribunale di Grosseto del 26 febbraio 2020, in quanto la relativa azione disciplinare della Procura federale è risultata prescritta a norma dell'art. 60, lett. d) RGF, ai sensi del quale "il diritto di sanzionare si prescrive entro... d) il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione". Il Tribunale ha così deciso dichiarando espressamente (pag. 3 della decisione appellata) che "tenuto conto che il comportamento che ha dato corso al procedimento penale a carico dei fratelli Lami risale all'annualità 2011, deve registrarsi che il termine a quo per l'esercizio dell'azione disciplinare è da computarsi non a decorrere dalla sentenza emessa in sede penale, ma dalla data (agosto 2011) nella quale è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione"; e ciò in ossequio all'autonomia della giustizia sportiva rispetto a quella che interessa il tesserato nelle ordinarie sedi civili o penali".
10. Sulla base della motivazione testé riprodotta viene valutato il reclamo con il quale la Procura Federale chiede la riforma della decisione del Tribunale, con conseguente irrogazione della sanzione proposta. Nell'impugnazione della Procura viene ricordato che, proprio con riferimento all'acquisizione degli atti provenienti da procedimento penale ordinario, il Collegio di Garanzia dello Sport ha affermato che "in virtù del principio d'indipendenza reciproca tra ordinamenti giuridici pur coesistenti, nella specie quello sportivo e quello statale, deve ritenersi che le libere scelte processuali della Procura della Repubblica sono, per la Procura Federale, meri fatti (e non atti) giuridici con la conseguenza che i fatti (e le prove) comunicati o trasmessi dalla prima alla seconda sono, per quest'ultima, fatti (e prove) nuovi, oggettivamente non passibili di essere prodotti in giudizio anteriormente a siffatta comunicazione o trasmissione". Da tale principio – secondo la tesi della Procura Federale – discenderebbe che il *dies a quo* cui computare i termini per l'esercizio dell'azione disciplinare non stia nel mero accadimento del comportamento illecito bensì nella notizia formale del procedimento penale, nel caso conseguita tramite mail del 1 ottobre 2020 trasmessa alla Federazione dallo stesso Procuratore Federale, che aveva acquisito la sentenza di primo grado del Tribunale di Grosseto. La tesi, per quanto suggestiva, non appare fondata. Al richiamo dell'art. 60, lett. d) RGF, relativo alla commissione del "ultimo atto diretto a realizzare la violazione" quale *dies a quo* per il computo dei termini di esercizio dell'azione disciplinare, non può darsi altro significato – come rilevato correttamente dal Tribunale Federale – che quello coincidente con l'ultimo comportamento illecito che, nel caso, ha dato origine al procedimento penale a carico dei fratelli Lami (agosto 2011). E ciò non solo in ossequio ai tradizionali e collaudati canoni ermeneutici che postulano l'autosufficienza della sola



applicazione letterale della norma quando essa sia dotata di chiarezza e inequivocità (*In claris non fit interpretatio*), ma anche in virtù del principio sistematico dell'autonomia dei due ordinamenti, sportivo e statale – principio pur richiamato, ma incoerentemente, dalla stessa Procura – che altrimenti vorrebbe la Procura Federale impossibilitata all'esercizio dell'azione disciplinare prima dell'impulso provocato dalla giustizia ordinaria. Stante la correttezza della decisione del Tribunale Federale, sul punto questo Collegio non può esimersi dall'osservare come la norma residuale di cui all'art. 60, lett. d), RGF, ai sensi della quale *"il diritto di sanzionare si prescrive entro: ... d) il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, in tutti gli altri casi"*, risulta più restrittiva di altre previsioni contemplate nello stesso articolo per fattispecie certamente aventi disvalore sociale inferiore (violazioni gestionali ed economiche, alterazione dei risultati sportivi) ai gravissimi comportamenti lesivi della sfera sessuale di minorenni di cui alla presente vicenda; di talché appare urgente porvi rimedio con la previsione di una specifica disposizione che ne ampli i termini di prescrizione. Peraltro, nel caso di specie, avendo lo stesso Tribunale penale di Grosseto disposto nei confronti del sig. Francesco Lami l'interdizione in perpetuo *"da ogni ufficio e servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori"* - che dispiega ovviamente effetti anche con riferimento al ruolo di allenatore e di altre funzioni federali - comporta che, in assenza della riportata decisione della giustizia ordinaria, si sarebbe verificato un *vulnus* intollerabile alla doverosa tutela dei diritti inviolabili delle persone, specie se di minore età, così minando la credibilità dell'autonomia e dell'autosufficienza degli ordinamenti sportivi.

11. Il reclamo del sig. Stefano Lami si appunta, invece, sul capo di incolpazione di cui all'art. 12 Codice di Comportamento Sportivo CONI, accolto dal Tribunale Federale, che lo ha condannato alla sospensione da qualsivoglia attività e/o funzione in ambito federale per un periodo di due anni. Le censure che la difesa del sig. Stefano Lami muove alla decisione del Tribunale Federale si basano su quattro motivi di ricorso. Il primo riguarda la violazione dell'art. 51, comma 6, Regolamento Giustizia Fick, ove si stabilisce che *"...Quando definisce il giudizio, il presidente del Collegio dà lettura del dispositivo"* ed eventualmente fissa – stante la complessità della controversia – *"un termine non superiore a 10 giorni per il deposito della motivazione"*. Nel caso di specie tali incombenze non sono state puntualmente svolte dal Tribunale Federale. La censura non può essere accolta. Come infatti ricorda il Collegio di Garanzia dello Sport (si veda di recente sez. IV, 7 agosto 2020, n. 41) proprio con riferimento alla lettura del dispositivo in udienza e ai termini per il deposito della motivazione, si tratta di *"termini e tempistiche che hanno natura ordinatoria e carattere sollecitatorio, il mancato rispetto dei quali non comporta la nullità della sentenza, fermo restando che deve essere comunque assicurato che la decisione sia emessa nei termini e che il termine per la impugnazione della decisione inizi a decorrere dal momento di effettiva pubblicazione e comunicazione della motivazione della sentenza"*. Circostanze, queste ultime, che nel caso si sono realizzate.
12. Con un secondo motivo, la difesa di Stefano Lami, censura la decisione del Tribunale Federale per violazione dell'art. 44 (*rectius*: 59), comma 4 Codice della Giustizia Sportiva e violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. in quanto l'incolpazione di cui all'art. 12 Codice di Comportamento Sportivo CONI è stata



contestata per la prima volta nel corso dell'udienza di discussione. Anche tale motivo è destituito di fondamento: Infatti, se è pur vero che da un punto di vista meramente formale l'incolpazione di cui all'articolo 12, relativo alla contestazione richiamata, è stata formulata nell'udienza di discussione, in realtà già nella "Richiesta chiarimenti durante la fase delle indagini, convocazione audizione" del 18 marzo 2021 (pag. 1) con cui la Procura Federale ha fissato l'udienza per ascoltare persone informate dei fatti, tra cui gli stessi incolpati, era stato richiamato dalla Procura l'art. 12 nei suoi contenuti (*"Tale addebito, ovviamente, va elevato nei confronti di entrambi gli incolpati Francesco Lami e Stefano Lami per lo specifico rilievo disciplinare da contestarsi ulteriormente..."*). Anche nel corso dell'audizione del 9 aprile 2021, cui i signori Lami risultavano *"Assenti, senza dare alcun preavviso"*, veniva espressamente chiarito dal Formatore regionale ed allenatore, sig. Ciomei, che *"l'art. 12 del Codice di Comportamento si riferiva a coloro che avevano subito la condanna [rectius: "ogni provvedimento di autorità giudiziarie o sportive"] e non agli altri eventualmente a conoscenza dei fatti"*, cui tuttavia i signori Lami non hanno voluto/potuto replicare stante la loro ingiustificata assenza all'audizione davanti alla Procura. A fronte di tali circostanze, peraltro, i sig.ri Lami *"sentiti personalmente, hanno confermato che l'esistenza del procedimento penale a loro carico era nota anche alle associazioni sportive di appartenenza; hanno tuttavia confermato di non aver mai comunicato ufficialmente alla FICK l'esistenza del procedimento penale ed i relativi provvedimenti giudiziari via via emessi a loro carico nell'ambito del procedimento"* (pag. 3, decisione del Tribunale Federale). Pertanto essi hanno ben potuto opporre difese e argomentazioni a loro discolta – come del resto hanno ampiamente svolto in questo procedimento d'impugnazione – anche con riferimento all'incolpazione di cui all'art. 12 del Codice di Comportamento Sportivo Coni.

13. Con un terzo motivo d'appello la difesa del sig. Stefano Lami sostiene che, laddove si ritenga superabile la tardività della contestazione di cui all'art. 12 Codice di Comportamento Sportivo Coni, la relativa azione disciplinare si sarebbe comunque prescritta, risalendo al novembre del 2014 l'ultimo dei *"provvedimenti giudiziari"* rilevanti cui sarebbe stato tenuto alla comunicazione l'incolpato. La sentenza di primo grado del Tribunale di Grosseto, datata 26 febbraio 2020 (depositata in data 7 maggio 2020), avendo contenuto assolutorio, non comporterebbe infatti, a detta dei difensori del sig. Lami, alcun obbligo di comunicazione, dovendosi interpretare il citato articolo 12 (che menziona genericamente i *"provvedimenti giudiziari"*) come norma generale, superata – in caso di assoluzione – dalle norme speciali di cui agli articoli 7 RGF e 11 Codice Comportamento Sportivo Coni, che prevedono obblighi di comunicazione soltanto nel caso di condanna o misure di prevenzione o di sicurezza personale. Anche tale motivo non merita accoglimento.

Come ha correttamente rilevato il Tribunale Federale, l'art. 12, nell'attribuire ai tesserati l'obbligo informativo ricordato, assume autonoma rilevanza avendo quale obiettivo che i propri tesserati adottino *"un comportamento improntato a lealtà e massima correttezza"* e, nel caso di specie, *"considerata la gravità dei fatti ascritti agli incolpati e la loro specifica pertinenza ad un evento sportivo di rilevanza federale – il dovere di lealtà e correttezza del tesserato in genere, combinato con il citato obbligo informativo di carattere etico, avrebbe dovuto indurre i fratelli Lami (tenuto anche conto del ruolo di allenatori/dirigenti ad essi affidato), ad inoltrare ai competenti uffici della Federazione anche più di una singola comunicazione, al fine di relazionare non soltanto sull'avvio delle indagini in sede penale, ma anche su*



relativo esito" (pag. 4, Decisione Tribunale Federale). Né vale, come ha ulteriormente motivato il Tribunale Federale, *"la circostanza che Stefano Lami sia stato destinatario all'esito del procedimento penale, di un provvedimento di proscioglimento [...] per quest'ultimo, infatti, sembra potersi comunque configurare la violazione del ridetto obbligo di comunicazione protrattasi per l'intero corso del giudizio di primo grado in sede penale (quando l'esito, anche per Stefano Lami, era ancora incerto), fino alla sentenza definitiva"* (pag. 5, Decisione Tribunale Federale). Nel condividere definitivamente tale ricostruzione, questo Collegio ritiene pertanto che la violazione dell'obbligo di comunicazione del sig. Stefano Lami si è protratta almeno fino alla sentenza di primo grado del Tribunale di Grosseto, datata 26 febbraio 2020 (depositata in data 7 maggio 2020) e, dunque, la relativa azione disciplinare della Procura non si è prescritta, di talché anche il terzo motivo di appello della difesa del sig. Lami va rigettato.

14. Con un quarto e ultimo motivo (erroneamente indicato nel ricorso con il n. 6), la difesa del sig. Stefano Lami chiede la rideterminazione della sanzione inflitta, ritenuta eccessiva. A sostegno di tale richiesta si riportano due circostanze e segnatamente il fatto che la Federazione fosse a conoscenza della posizione del sig. Stefano Lami e che quest'ultimo ha: *"personalmente e direttamente portata a conoscenza del Presidente"* la questione. A fronte di tali rilievi, si osserva che alla disposizione di cui all'art. 12 del Codice Comportamento Sportivo Coni - che recita testualmente: *"A tal fine, essi sono tenuti a comunicare agli uffici competenti dell'Ente di appartenenza ogni provvedimento di autorità giudiziarie o sportive di cui siano destinatari rilevante ai fini dell'applicazione del presente Codice e a fornire ai medesimi tutte le informazioni relative e le integrazioni richieste"* - non può darsi altro significato che essa si riferisca ad un obbligo di comunicazione "formale". Una mera informativa verbale è infatti intrinsecamente inidonea a trasmettere atti formali di autorità giudicanti, che come tali non possono che essere "comunicati" nella loro integrità originaria agli enti di appartenenza dei tesserati. La *ratio* dell'obbligo di una comunicazione formale, peraltro, come noto, sta nel duplice obiettivo di responsabilizzare tanto il tesserato quanto l'ente di appartenenza che può - come riporta la stessa disposizione - chiedere ulteriori integrazioni. Nel caso, proprio la mancata comunicazione degli atti giudiziari a partire dall'anno 2012, avrebbe, a detta della Procura Federale, reso quest'ultima impossibilitata alla conoscenza dei gravissimi fatti, con la conseguenza della ricordata prescrizione dell'azione relativa al procedimento disciplinare. Di talché non sarebbe stato incongruo - rispetto alla gravissima vicenda sottostante - che la Procura, con riferimento all'incoltato poi condannato dal Tribunale di Grosseto, avesse richiesto - per le mancate comunicazioni - l'irrogazione di una sanzione ben più severa dei due anni di sospensione. Quanto invece al sig. Stefano Lami, che è stato assolto dal Tribunale penale di Grosseto, la mancata comunicazione del provvedimento giudiziario, relativo a una vicenda atta a destabilizzare la credibilità di un importante comparto sportivo nella preparazione atletica di minorenni e, peraltro, contenente richiami a fatti ascrivibili allo stesso, pur non rilevanti penalmente, ma in grado di condizionare la serenità degli atleti e delle loro famiglie, è motivo sufficiente per ritenere congrua la sanzione inflitta dal Tribunale Federale, che pertanto viene confermata da questo Collegio.

PQM



La Corte Federale di Appello visti gli atti ed i documenti acquisiti, udite le parti nell'udienza svolta in data 29 luglio 2021, conferma integralmente la Decisione n.04/2021 emessa dal Tribunale Federale.

Così deciso in Roma, in collegamento telematico, in data 29 luglio 2021.

Avv. Prof. Andrea Panzarola (Presidente)

Avv. Prof. Alberto Gambino (Componente ed estensore)

Avv. Alessandro Gioia (Componente)

Depositato in Roma il 1 settembre 2021.